

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1966, N. 11¹

**Norme sul trattamento economico di missione e di
trasferimento del personale regionale²**

Art. 1

Le disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali si applicano al personale della Regione, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2³

Ai dipendenti regionali, comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in Comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, distanti almeno quindici chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui all'unita tabella, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Salvo quanto previsto dal comma precedente per quanto concerne la misura dell'indennità di trasferta, per le missioni continuative e saltuarie in una medesima località nonché per quelle da svolgere in località distanti meno di quindici chilometri, si applicano le disposizioni statali.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 26 luglio 1966, n. 30.

³ La tabella approvata con il presente articolo è stata sostituita dapprima dall'art. 5, comma 1, della l.r. 4 settembre 1974, n. 10 e, successivamente dall'art. 2, comma 1, della l.r. 24 novembre 1977, n. 10.

Art. 3

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. L'indennità medesima va arrotondata per eccesso a lira intera.

Per le missioni di cui al comma precedente l'indennità di trasferta non è dovuta nei casi previsti dalle norme statali.

Art. 4⁴

Art. 5⁵

Art. 6

Al personale dello Stato e di altri Enti pubblici, comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale, è attribuita una indennità integrativa pari all'eventuale differenza tra il trattamento che deriverebbe dall'applicazione a suo favore dei precedenti articoli e l'importo delle indennità ad esso spettanti in base alle norme che regolano la materia nelle Amministrazioni di appartenenza.

Il disposto di cui al presente articolo si applica anche agli esperti di cui all'art. 7 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1,

⁴ Articolo dapprima sostituito dall'art. 6 della l.r. 4 settembre 1974, n. 10 e, successivamente, soppresso dall'art. 3 della l.r. 24 novembre 1977, n. 10.

⁵ Articolo dapprima sostituito dall'art. 6 della l.r. 4 settembre 1974, n. 10 e, successivamente, soppresso dall'art. 3 della l.r. 24 novembre 1977, n. 10.

nonché ai componenti delle commissioni previste dalla legge regionale predetta e dalla legge regionale 11 novembre 1960, n. 29 e successive modificazioni.⁶

Art. 7⁷

Art. 8

Al personale regionale che debba compiere viaggi per esigenze di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità, quale rimborso per spese di viaggio, nella misura sotto indicata:

- lire 37 a chilometro per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;
- lire 45 al chilometro per vetture di cilindrata superiore;
- lire 12 al chilometro per motocicli e motoscooter fino a 125 cc. di cilindrata;
- lire 16 al chilometro per motocicli e moto scooter di cilindrata superiore.⁸

Tranne che nei casi di comprovata urgenza, l'uso di tali mezzi non è ammesso quando il dipendente debba raggiungere località collegate da ferrovia o da altri servizi di linea.

L'autorizzazione all'uso di un proprio mezzo di trasporto è concessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa

⁶ Comma aggiunto dall'art. 30 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, della l.r. 4 settembre 1974, n. 10.

⁸ Comma modificato dall'art. 32, comma 1, della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

l'uso del mezzo stesso e previo accertamento che il medesimo è coperto da regolare ed adeguata assicurazione.

Art. 9⁹

Agli operai di ruolo in servizio presso gli Ispettorati distrettuali delle foreste e presso gli uffici di amministrazione delle foreste demaniali, non compete l'indennità di trasferta per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'Ufficio di appartenenza, fatta eccezione per gli operai che svolgono, saltuariamente o continuativamente, mansioni di autista o di conduttori di macchine operatrici.

Agli operai di ruolo, in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e le Aziende speciali di sistemazione montana, adibiti alla sorveglianza dei lavori con mansioni di caposquadra è attribuito, a titolo di indennità di trasferta, qualora non usufruiscano di vitto ed alloggio gratuiti, un importo forfettario commisurato ad un sesto della diaria giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza nei cantieri. Nel caso di cui gli operai predetti usufruiscano di vitto o alloggio gratuiti, agli stessi verrà corrisposto un importo forfettario commisurato ad un ventiquattresimo della diaria giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza nei cantieri.

Il trattamento di cui al comma precedente è altresì attribuito agli operai di ruolo addetti agli uffici di amministrazione delle foreste demaniali, per ogni giornata di servizio prestato per l'esecuzione di lavori di utilizzazione boschiva.

⁹ Articolo dapprima modificato dall'art. 14 della l.r. 26 agosto 1968, n. 20 e, successivamente, sostituito dall'art. 7 della l.r. 4 settembre 1974, n. 10.

Art. 10¹⁰

Al Presidente ed ai membri della Giunta regionale è data facoltà di usare il proprio automezzo per i viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio.

Il corrispettivo per l'uso dell'autovettura personale, comprensivo di ogni spesa, è stabilito come segue:

- L. 37 per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;
- L. 45 per autovetture di cilindrata superiore.¹¹

Art. 11¹²

Le indennità previste dall'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16 e successive modificazioni, sono fissate nelle seguenti misure:

- lire 14.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;
- lire 20.000 per viaggi all'estero.

Art. 12

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario in corso in lire 10 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

¹⁰ L'art. 4 della l.r. 23 novembre 1979, n. 5, ridefinisce la materia.

¹¹ Comma sostituito dall'art. 32, comma 2, della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

¹² La l.r. 20 agosto 1959, n. 16 è stata abrogata dall'art. 7 della l.r. 23 novembre 1979, n. 5.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLE¹³

¹³ Tabelle omesse.